

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001326 30.11.2017
|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTENTE SOCIALE PER IL PROGETTO “AMBULATORIO DEDICATO ALL’ASSISTENZA DEI DETENUTI RISTRETTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO E AFFETTI DA DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOTROPE” DA SVOLGERSI PRESSO IL S.E.R.T. DI BUSTO ARSIZIO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Antonio di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 1023 del 28.9.2017 è stato disposto, tra l’altro, di approvare la graduatoria dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.111
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- incarichi libero professionali di collaboratore professionale assistente sociale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il S.E.R.T, cui corrisponderà un compenso orario al lordo delle ritenute di Legge (oltre agli oneri previdenziali) pari ad Euro 18,00, per la durata di 12 mesi con un impegno orario pari, di norma, a n. 16 ore settimanali ciascuno, e di conferire gli incarichi alle candidate classificatesi al 1° e 2° posto e precisamente sig.ra Cavagna Laura e sig.a Salmoiraghi Beatrice;
- con nota acquisita agli atti d'ufficio, la sig.ra Salmoiraghi Beatrice, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di che trattasi, giusta nota acquisita agli atti in data 18.10.2017, prot. n. 47647;
 - con nota acquisita agli atti d'ufficio la Sig.a Cavagna Laura ha accettato l'incarico per il SERT di Gallarate;

Dato atto che si è provveduto, pertanto, a richiedere la disponibilità ad accettare l'incarico libero professionale di collaboratore professionale assistente sociale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il S.E.R.T di Busto Arsizio, così come si evince dalle note acquisite agli atti d'ufficio, come segue:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	CANDIDATO	
3	Carraro Silvia	rinuncia
4	Manfredi Chiara Maria	accetta

Visti i contenuti:

- dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.gs n. 165/2001, così come modificato dal D.L.gs n. 75 del 25 maggio 2017, laddove si prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, mediante procedure comparative pubbliche ed in presenza dei presupposti di legittimità indicati nel medesimo art. 7 comma 6 del D.L.gs n. 165/01;
- della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 dell'11.3.2008 recante le indicazioni operative in tema di collaborazioni esterne dettate dalla legge n. 244/2007 in merito agli obblighi di pubblicazione degli elementi essenziali del contratto;
- della DGR n. IX/3822 del 25.7.2012 che stabilisce che gli incarichi esterni, di cui all'art. 7 del D.L.gs n. 165/01, possono essere conferiti previa formale rilevazione della carenza interna attestata per iscritto dal dirigente responsabile, per la

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111

Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- realizzazione di specifici progetti ed in coerenza con la natura e le finalità dei progetti medesimi;
- della DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che prevede la possibilità per le Aziende del SSR di attivare contratti atipici e di consulenza esclusivamente per il personale sanitario e per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area dell'emergenza-urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico, fatte salve le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
 - del Decreto Legislativo n. 81/2015 ed in particolare dell'art. 2, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19;
 - del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina concorsuale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

Richiamato l'art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n. 33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma....";

Visto il disciplinare d'incarico all'uopo redatto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che qui si approva;

Ritenuto, inoltre, di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle sopra elencate in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81/2015 così come modificato dal D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni in Legge 27 febbraio 2017, n. 19;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.C. Risorse Umane, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 28.11.2017, registrata al progressivo n. 1311 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'utilizzo della graduatoria dell'avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali di collaboratore professionale assistente sociale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il S.E.R.T, cui corrisponderà un compenso orario al lordo delle ritenute di Legge (oltre agli oneri previdenziali) pari ad Euro 18,00, per la durata di 12 mesi con un impegno orario pari, di norma, a n. 16 ore settimanale, approvata con deliberazione n. 1023 del 28.9.2017 per conferire alla candidata classificatasi al 4° posto, sig.ra Manfredi Chiara Maria, l'incarico libero professionale di assistente sociale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il S.E.R.T di Busto Arsizio per la durata di 12 mesi, con un impegno orario pari, di norma, a n. 16 ore settimanali, cui corrisponderà un compenso orario al lordo delle ritenute di legge (oltre agli oneri previdenziali) pari ad Euro 18,00;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di utilizzare la graduatoria approvata con deliberazione n. 1023/2017 per conferire alla candidata Manfredi Chiara Maria, nata a Novara il 12.9.1976, classificatasi al 4° posto, l'incarico libero professionale di collaboratore professionale assistente sociale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il S.E.R.T. di Busto Arsizio, cui corrisponderà un compenso orario al lordo delle ritenute di Legge (oltre agli oneri previdenziali) pari ad Euro 18,00, per la durata di 12 mesi con un impegno orario pari, di norma, a n. 16 ore settimanali, alle condizioni tutte contenute nel disciplinare d'incarico che qui si approva quale parte integrante e sostanziale, con prevista decorrenza a far data dal 4.12.2017;

2° - di precisare che i rapporti libero professionali in questione non configurano in alcun modo vincoli di subordinazione, devono rispettare le condizioni tutte contenute nei disciplinari d'incarico e trovano disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2230 e segg. del Codice Civile;

3° - di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 15, comma 2 del D.L.gs n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito web aziendale;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)


4° - di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle elencate al precedente punto 1) in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81/2015 così come modificato dal D.L. n. 244/2016;

5° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a circa € 15.575,04 (comprensivo di oneri previdenziali) ed è già stato contabilizzato con deliberazione n. 1023 del 28.9.2017 al conto 704125015 "Consulenze Sanitarie di terzi - Personale della Riabilitazione" -sottobudget SAG 20170001325 - dei Bilanci dell'Azienda;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE
DI ASSISTENTE SOCIALE ASSEGNATO AL SERT DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO

T R A

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona – partita IVA/codice fiscale n. 03510190121 - di seguito più brevemente denominata "Azienda", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Giuseppe Brazzoli, in esecuzione della delibera n. del ;

E

la Sig.a MANFREDI CHIARA MARIA, nata a Novara il 12.9.1976 e residente a Sartirana Lomellina, in Via Patrioti n. 21 codice fiscale MNFCRM76P52F9521 – di seguito più brevemente denominato "professionista",

PREMESSO CHE

1. è esigenza dell'Azienda avvalersi di personale, per un periodo di tempo limitato, per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti preso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da svolgersi presso il SERT del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;
2. l'Azienda ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già presenti per rispondere adeguatamente alle richieste derivanti dall'attività della sopracitata Struttura;
3. è stata indetta specifica procedura ad evidenza pubblica a cui il professionista ha partecipato, esplicitando la disponibilità a prestare la propria attività professionale per il progetto "Ambulatorio dedicato all'assistenza dei detenuti ristretti preso la Casa Circondariale di Busto Arsizio e affetti da dipendenza da sostanze psicotrope" da

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

svolgersi presso il SERT del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferimento dell'incarico.

L'Azienda conferisce alla Si.a Manfredi Chiara Maria, che accetta, l'incarico libero professionale di Assistente Sociale assegnato al SERT del P.O. di Busto Arsizio.

Per l'esercizio del presente incarico è necessaria l'iscrizione all'albo professionale tenuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali. Tale requisito deve permanere per tutta la durata dell'incarico.

ART. 2 – Natura giuridica.

L'incarico costituisce rapporto di lavoro autonomo; ha natura libero professionale e come tale non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l'Azienda, essendo in particolare sottratto a vincolo di subordinazione.

ART. 3 – Durata del contratto.

Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e validità sino al _____, fatta salva la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi in qualsiasi momento a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di 60 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte del professionista, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno quantificato in un importo pari a quello del compenso lordo corrispondente al periodo di mancato preavviso (calcolato sul monte ore settimanale di 16 ore).

ART. 4 - Periodo di prova.

Il professionista sarà sottoposto ad un periodo di prova di due mesi, decorso il quale, in assenza di valutazione negativa da parte del Direttore SSD SERT, l'incarico si intenderà confermato per tutta la durata di cui all'art. 3.

Art. 5 – Obblighi del professionista.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista deve fornire a questa ASST dichiarazione di regolarità contributiva ex legge n. 98/2013, tracciabilità dei flussi ex legge n. 136/2010, pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ex DPR n. 602/73 e successive introduzioni e /o modifiche.

La mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva entro 20 giorni dalla stipula del contratto comporterà l'impossibilità di liquidare i compensi spettanti e la risoluzione d'ufficio del presente contratto di lavoro autonomo in adesione a quanto previsto dall'art.31 del D.L. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013. Il professionista deve inoltre fornire – entro 10 giorni dall'inizio della collaborazione – un indirizzo di posta certificata ai sensi della legge n. 2/2009 e il proprio curriculum vitae in formato Europeo aggiornato da trasmettere all'indirizzo: segreteria.personale@asst-valleolona.it per la pubblicazione sul sito internet Aziendale.

Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto - non potendosi avvalere di sostituti e ausiliari - adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.

Il professionista si atterrà alle indicazioni impartite dal Direttore SSD SERT.

Il professionista deve prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali nonché alle prescrizioni ed ai protocolli regionali ed aziendali.

Il professionista dovrà inoltre attenersi al modello organizzativo adottato dall'Azienda ed alle procedure e protocolli in uso.

Nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli, l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche, per quanto di competenza. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica potrà legittimare l'Azienda ad agire per il risarcimento danni.

Il professionista si impegna altresì ad operare in conformità alle vigenti disposizioni normative e ad osservare le norme di Deontologia ed Etica Professionale, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, ed i regolamenti aziendali.

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi enunciati nel Codice di Comportamento nonché nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione così come deliberati ed adottati dall'Azienda ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

A tal fine, il Professionista dichiara di aver preso visione e conoscenza di tutta la predetta documentazione (consultabile sul sito "www.asst-valleolona.it") e di obbligarsi a rispettarla e farla rispettare.

La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione a carico del Professionista di sanzioni ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 del D.Lgs. 39/2013 nonché del D.P.R. 62/2013, provvedimenti tutti così come richiamati dal Codice e Piano Aziendale di cui al precedente comma, costituirà in ogni caso grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e seguenti del c.c.; senza pregiudizio di ogni ulteriore ed eventuale azione di rivalsa per tutti i danni morali, materiali, all'immagine od altro che dovessero verificarsi a carico dell'Azienda.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista prende atto inoltre che è suo preciso obbligo di legge prendere conoscenza anche del Programma per la Trasparenza che l'Azienda, nell'ottica dell'informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha messo a disposizione sul sito istituzionale ("www.asst-valleolona.it") nelle sezioni dedicate (ad esempio: Amministrazione trasparente) e si impegna altresì a rispettare quanto ivi previsto. Nell'ambito dei generali impegni a suo carico, il professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 6 – Responsabilità del professionista e Polizza assicurativa.

Il professionista si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'Azienda.

Il professionista è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. E' inoltre ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.

Il professionista si impegna, a copertura dei relativi rischi, e con oneri a proprio carico, a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze assicurativa annuali sulla responsabilità civile, professionale e per gli infortuni.

La stipulazione della polizza di cui sopra ed i successivi rinnovi della stessa dovranno essere adeguatamente documentate dal professionista mediante consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento all'Azienda, specificando che la mancata

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

consegna di tali documenti determinerà la risoluzione immediata del presente contratto, senza alcun obbligo di preavviso né di risarcimento.

ART. 7 – Monte ore.

L'attività di cui al precedente art. 1 comporterà da parte del professionista un monte ore settimanale di 16 ore, da definirsi d'intesa con il Direttore SSD SERT.

ART. 8 - Corrispettivo.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1, l'Azienda si impegna a corrispondere al professionista un compenso lordo orario omnicomprensivo di Euro 18,00 (oltre agli oneri previdenziali), in esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

Resta inteso che la mancata effettuazione del monte ore settimanale indicato al precedente art. 7 darà luogo alla proporzionale e contestuale riduzione del compenso.

Detto compenso sarà corrisposto mensilmente dall'Azienda dietro presentazione da parte del professionista di apposita nota riassuntiva degli orari e delle attività effettuate, controfirmata dal Direttore SSD SERT e dietro corrispondente fatturazione da parte del professionista stesso.

ART. 9– Risoluzione del contratto.

Fatta salva l'eventuale responsabilità civile, penale ed amministrativa, la mancanza del possesso di uno dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto, senza preavviso.

Oltre che per la violazione degli obblighi statuiti espressamente, il rapporto professionale si risolverà – con decorrenza immediata senza obbligo di risarcimento del danno – per ogni altra ipotesi di giusta causa oltreché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

In particolare, qualora in qualsiasi momento il professionista si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento al Codice di Deontologia Medica, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza, l'Azienda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

ART. 10 – Richiamo disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alle norme previste dal Codice Civile, richiamando espressamente le disposizioni di cui gli articoli da 2229 e segg. del codice civile.

ART. 11- Trattamento dati personali e sensibili da parte del professionista.

Il professionista si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento delle attività professionali ed in particolare quelle connesse alle funzioni specifiche.

L'incaricato al trattamento è tenuto ad effettuare trattamenti di dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento, tutte riportate nel documento "Allegato Beta" che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e che devono intendersi accettate e sottoscritte dalla S.V. con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 12 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e consenso al trattamento dei dati del professionista.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente contratto. L'informativa è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione "Privacy".

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista, acquisite le informazioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003,
autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati in relazione al presente contratto.

ART. 13 – Risoluzione controversie.

Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, si procederà secondo le
norme vigenti, specificando che è competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 14 – Registrazione contratto.

Il presente atto, composto da n. 8 pagine, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale
registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Arsizio,

*AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
ASST della Valle Olona*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

IL PROFESSIONISTA
(Manfredi Chiara Maria)

1326 30 NOV 2017

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____